



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO

- SEZIONE PRIMA -

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. Marco Tremolada

Presidente

Dott. Mirco Lombardi

Giudice

Dott. Dario Colasanti

Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

Fall. 28/19
Sent. 73/25
non. 903
Rep. 75

SENTENZA

sull'istanza dell'I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, Cod.Fisc. 80078750587, con l'Avv. Nadia Perego, che, in quanto creditore insoddisfatto, chiede la riapertura del Fallimento n. 28 del 2019 a carico di **Maggi Group srl** (codice fiscale 02909440139) in ragione della sopravvenienza alla chiusura per ripartizione dell'attivo, disposta con decreto del 19.03.2024, della somma di euro 34 mila derivanti dal riparto parziale del concordato preventivo di Brico Snc, cui potrebbero aggiungersi altri 17 mila in sede di riparto finale;

considerato che ai sensi dall'art. 121 L.F. *“nei casi preveduti dai nn. 3 e 4 dell'articolo 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il Fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi”*;

ritenuto che nel caso di specie sussiste la legittimazione dell'istante, in quanto creditore insoddisfatto, non è trascorso il termine decadenziale di legge e l'utilità della riapertura ricorre al fine di poter effettuare il pagamento di parte del creditore del creditore istante;

PER QUESTI MOTIVI

DISPONE



la riapertura del fallimento della società **Maggi Group srl** (codice fiscale 02909440139), di cui al fascicolo n. 28 del 2019;

NOMINA

Giudice Delegato il Dott. Dario Colasanti e curatore il dott. SILVIO GIMOBELLI;

ORDINA

al curatore di procedere con sollecitudine, all'acquisizione della somma sopravvenuta depositandola su un conto corrente alla cui apertura si dà sin d'ora autorizzazione;

DISPONE

che il Curatore provveda a comunicare ai creditori la riapertura del Fallimento al fine di conseguire la domanda di conferma del proprio credito;

FISSA

tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, **per il giorno 1/4/2026 alle ore 12.15** l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Lecco, piano 3°, stanza n. 303), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentita ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della Procedura indicato dal Curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, secondo le modalità previste dall'art. 93 comma 2° L.F.;

AVVISA

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la



cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

SEGNALA

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori;

ORDINA

che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 legge fallimentare, sia notificata alla società debitrice fallita, comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al creditore istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

Così deciso in Lecco nella camera di consiglio del 2.12.2025.

Il Giudice est.
dott. Dario Colasanti

Il Presidente
dott. Marco Tremolada

